Civile Ord. Sez. 5 Num. 27418 Anno 2026
Presidente: HMELJAK TANIA
Relatore: LEUZZI SALVATORE
Data pubblicazione: 20/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9217/2024 R.G. proposto da:

Scaffidi Militone Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Scisca

-ricorrente-

contro

Agenzia Delle Entrate – Riscossione (già Riscossione Sicilia s.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia n. 8086/2023 depositata il 06/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dal Consigliere Salvatore Leuzzi.

FATTI DI CAUSA

Antonio Scaffidi Militone impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina il preavviso di fermo amministrativo n. 29580201600017231000, notificato il 30 gennaio 2017, relativo al mancato pagamento di somme iscritte a ruolo per IVA afferente agli anni 1998 e 2000, portate dalle cartelle di pagamento nn. 29520020076353775000 e 29520050003510157000, deducendo, in particolare, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e l'omessa o invalida notificazione degli atti presupposti. L'Agente della riscossione si costituì resistendo al ricorso e sostenendo la ritualità delle notificazioni e l'insussistenza della prescrizione, anche in ragione della natura erariale dei crediti e degli atti interruttivi medio tempore notificati. La Commissione tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 7089/8/2018, rigettò il ricorso, ritenendo documentata la rituale notificazione delle cartelle presupposte e non maturato il termine prescrizionale, reputato decennale. Il contribuente propose appello, censurando, da un lato, l'erronea valutazione della documentazione prodotta da Riscossione Sicilia s.p.a. ai fini della prova della notifica delle cartelle e, dall'altro, il mancato riconoscimento della prescrizione del credito tributario. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, con sentenza n. 8086/10/2023, depositata il 6 ottobre 2023, rigettò l'appello, osservando che i crediti erariali si prescrivono nel termine ordinario decennale, che tale termine non era decorso alla data di notifica del preavviso di fermo per effetto della precedente notificazione delle cartelle e di ulteriori atti interruttivi e che le cartelle erano state richiamate in successivi atti prodromici già separatamente impugnati dal contribuente con esito sfavorevole, sicché le relative contestazioni non potevano essere riesumate omisso medio. Avverso tale sentenza Antonio Scaffidi Militone ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l'Agenzia delle entrate-Riscossione si è costituita con controricorso,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione impugnata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato nella mancata o errata valutazione della produzione documentale allegata da Riscossione Sicilia s.p.a. ai fini della prova dell'effettiva notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento nn. 29520020076353775000 e 29520050003510157000. Il ricorrente deduce che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado si sarebbe limitata a recepire la decisione di primo grado senza scrutinare le contestazioni formulate in appello in ordine alla riferibilità delle copie fotostatiche delle relate di notifica alle cartelle presupposte, all'idoneità probatoria di tali documenti, all'assenza dell'atto notificato nella sua integralità e, quanto a una delle notificazioni, al mancato compimento degli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., segnatamente dell'invio della raccomandata informativa.

Il **primo motivo** è inammissibile e, comunque, infondato.

Va premesso che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non ha affatto omesso l'esame del tema relativo alla notificazione delle cartelle e alla valenza degli atti successivi, ma lo ha affrontato muovendo da una precisa ricostruzione della sequenza procedimentale e processuale. La sentenza impugnata ha infatti rilevato che *«il credito, di natura erariale, si prescrive in dieci anni»* e che tale termine *«non era decorso alla data di notifica del preavviso, per effetto della precedente notifica delle due cartelle e di un avviso d'intimazione per una cartella […] e di un'iscrizione ipotecaria per l'altra cartella»*; ha poi aggiunto che *«nei successivi atti prodromici impugnati fossero richiamate le cartelle oggi in contestazione»* e che, secondo quanto emerso dalle sentenze depositate, *«le stesse*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cartelle non fossero state impugnate e pertanto fossero così ormai definitive». Su tale base, il giudice d'appello ha concluso che il contribuente non poteva *«omisso medio, sottacendo l'esistenza dei giudizi succitati, riesumare le censure costituite dalla mancata notifica delle cartelle di pagamento già eccepite»*.

La doglianza, pur formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, non individua un fatto storico, principale o secondario, rimasto fuori dal percorso decisionale, ma mira a censurare l'apprezzamento della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione, segnatamente la riferibilità delle relate alle cartelle, la sufficienza delle copie fotostatiche, la necessità della produzione integrale degli atti notificati e il perfezionamento della procedura notificatoria. Simili profili attengono alla valutazione del materiale istruttorio e alla ricostruzione della vicenda processuale compiuta dal giudice di merito, non al mancato esame di un preciso accadimento storico. Il vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, è invece circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, restando escluse le censure rivolte contro argomentazioni, deduzioni difensive o elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; Cass. n. 2268/2022; Cass. n. 18886/2023).

Nella specie, il fatto storico rilevante — ossia l'esistenza di notifiche delle cartelle e di ulteriori atti della riscossione richiamanti le medesime cartelle, nonché la pregressa instaurazione di distinti giudizi su tali atti — è stato espressamente considerato dalla sentenza impugnata. Il ricorrente non lamenta, pertanto, l'omessa valutazione di un fatto decisivo, ma contrappone alla ricostruzione accolta dal giudice d'appello una diversa lettura delle risultanze documentali, chiedendo a questa Corte un nuovo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

scrutinio del compendio probatorio. Tale operazione è estranea al giudizio di legittimità, nel quale non è consentito sostituire all'apprezzamento del giudice di merito una diversa valutazione delle prove, né riesaminare il significato probatorio attribuito ai documenti acquisiti (Cass. n. 4583/2024; Cass. n. 27250/2022; Cass. n. 34374/2023; Cass. n. 961/2015).

Né assume rilievo decisivo il richiamo del ricorrente alla mancata produzione integrale delle cartelle o alla contestata riferibilità delle relate, poiché la censura non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non solo sull'idoneità della documentazione prodotta, ma anche sulla circostanza che le cartelle erano state richiamate in successivi atti prodromici, separatamente impugnati, e che, in quei giudizi, le contestazioni non avevano condotto all'elisione della pretesa. La critica, pertanto, resta interna alla verifica della sufficienza e dell'attendibilità della prova documentale e non attinge un'omissione decisiva nel senso richiesto dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il primo motivo va dunque rigettato.

Con il **secondo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 2934, 2946 e 2948 c.c., assumendosi che, in difetto di valida prova della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte e degli atti successivi richiamati dall'Agente della riscossione, il diritto alla riscossione dei tributi afferenti all'IVA per gli anni 1998 e 2000 avrebbe dovuto reputarsi prescritto; il ricorrente contesta, inoltre, l'applicazione del termine decennale di prescrizione, sostenendo la riconducibilità dei crediti tributari annuali al termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. e deducendo che, comunque, anche a voler ritenere applicabile il termine ordinario, esso sarebbe decorso in assenza di validi atti interruttivi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il motivo è infondato nella parte in cui predica l'applicazione del termine quinquennale al credito IVA e inammissibile nella parte in cui, sotto la veste della violazione di legge, mira a rimettere in discussione l'accertamento compiuto dai giudici di merito in ordine alla notificazione delle cartelle e degli atti interruttivi. La sentenza impugnata ha statuito che il ricorrente aveva eccepito *«la prescrizione quinquennale del credito IVA dell'anno 1998 e dell'anno 2000 indicato in due cartelle di pagamento notificate nel 2003 […] e nel 2005 […] richiamate nel preavviso di fermo impugnato»*; ha quindi rilevato che *«il credito, di natura erariale, si prescrive in dieci anni»* e che tale termine *«non era decorso alla data di notifica del preavviso, per effetto della precedente notifica delle due cartelle e di un avviso d'intimazione per una cartella […] e di un'iscrizione ipotecaria per l'altra cartella»*. La Corte territoriale ha poi valorizzato il fatto che *«nei successivi atti prodromici impugnati fossero richiamate le cartelle oggi in contestazione»* e che in quei giudizi *«le stesse cartelle non fossero state impugnate e pertanto fossero così ormai definitive»*.

La decisione è conforme al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto alla riscossione dei tributi erariali, quali IRPEF, IRES, IRAP e IVA, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che preveda un termine più breve, si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo tali crediti essere ricondotti alla categoria delle prestazioni periodiche di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. L'obbligazione tributaria erariale, pur correlata a periodi d'imposta annuali, ha infatti carattere autonomo e unitario per ciascuna annualità e presuppone, di volta in volta, una distinta valutazione dei presupposti impositivi, sicché non si configura come obbligazione periodica in senso civilistico (Cass. n. 32308/2019; Cass. n. 12740/2020; Cass. n. 40929/2021; Cass. n. 8972/2024; Cass. n. 11113/2024).

Non giova al ricorrente il richiamo a Cass., Sez. U., n. 23397/2016. Tale arresto ha escluso che la mancata impugnazione della cartella di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pagamento determini, di per sé, la conversione del termine prescrizionale breve eventualmente previsto per il credito sottostante in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; esso, tuttavia, non afferma che tutti i crediti tributari siano soggetti al termine quinquennale, né incide sul diverso principio secondo cui, per i tributi erariali privi di uno specifico termine prescrizionale più breve, il termine applicabile resta quello ordinario decennale. Le Sezioni Unite hanno anzi precisato che le pronunce in tema di IVA, nel riconoscere la prescrizione decennale del credito erariale, attengono all'individuazione del regime prescrizionale sostanziale e non all'applicazione dell'actio iudicati (Cass., Sez. U., n. 23397/2016; Cass. n. 32308/2019).

Quanto al dedotto decorso del termine anche decennale, la censura presuppone l'invalidità o l'inefficacia delle notificazioni delle cartelle e degli atti successivi, ma tale premessa contrasta con l'accertamento compiuto dal giudice di merito, il quale ha ritenuto documentata la notifica delle due cartelle e ha attribuito rilievo interruttivo all'avviso d'intimazione e all'iscrizione ipotecaria, entrambi riferiti alle medesime cartelle e oggetto di autonomi giudizi sfavorevoli al contribuente. Sotto questo profilo, il motivo non denuncia un errore nell'interpretazione o nell'applicazione delle norme sulla prescrizione, ma sollecita una diversa ricostruzione della sequenza notificatoria e dell'efficacia probatoria dei documenti, operazione non consentita in sede di legittimità. Il vizio di violazione di legge, infatti, postula che sia censurata l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o nell'allegazione di una diversa ricostruzione del fatto processuale e sostanziale accertato dal giudice di merito (Cass. n. 26110/2015; Cass. n. 195/2016; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 34476/2019).

Ne deriva che la statuizione impugnata resiste alle censure: da un lato, perché ha correttamente applicato il termine decennale proprio dei crediti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

erariali per IVA; dall'altro, perché ha escluso il decorso di tale termine sulla base di un apprezzamento della documentazione e della sequenza degli atti della riscossione che il ricorrente non può utilmente sovvertire mediante il motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il secondo motivo va, pertanto, rigettato.

Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, poiché entrambi i motivi non scalfiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata: il primo risolve la deduzione di omesso esame in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; il secondo contrasta con il principio della prescrizione decennale dei crediti erariali per IVA e, quanto agli atti interruttivi, presuppone una diversa ricostruzione del fatto non consentita in sede di legittimità.

Le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/09/2026.

La Presidente

Tania Hmeljak

Corte di Cassazione - copia non ufficiale